	<p>Commissario Straordinario Parco della Giustizia di Bari Art.4 del d.l. 32/2019 e art. 9 d.l. 121/2021 d.P.C.M. 5 Agosto 2021</p> <p>Dr. Ing. Antonio Ottavio Ficchi cs.parcogiustizia-ba@agenziademanio.it Pec: cs.parcogiustizia_ba@pce.agenziademanio.it</p>
---	--

 **MINISTERO
DELL'INTERNO**


PREFETTURA DI BARI
 Ufficio Territoriale del Governo



**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA
 PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
 INFILTRAZIONE CRIMINALE CON
 RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEL
 “*PARCO DELLA GIUSTIZIA DI BARI*” PRESSO
 L'AREA OCCUPATA DALLE CASERME
 DISMESSE “*CAPOZZI*” E “*MILANO*”**

Bari, 15/09/2022






PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE CON RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEL “PARCO DELLA GIUSTIZIA DI BARI” PRESSO L'AREA OCCUPATA DALLE CASERME DISMESSE “CAPOZZI” E “MILANO”

PREMESSE

1. Il 25 gennaio 2018 il Ministero della Giustizia, l'Agenzia del Demanio, il Comune di Bari, la Città Metropolitana di Bari, la Corte di Appello di Bari, la Procura Generale presso la citata Corte di Appello ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa, avente ad oggetto la realizzazione del “Polo della giustizia di Bari” presso l'area occupata dalle suddette caserme dismesse “Capozzi” e “Milano”.
2. Il 30 luglio 2019 le stesse amministrazioni, enti ed uffici hanno sottoscritto un Protocollo integrativo.
3. Il 1° ottobre 2020 il Ministero della Giustizia e l'Agenzia del Demanio hanno sottoscritto la convenzione per la realizzazione del “Parco della Giustizia di Bari” presso l'area occupata dalle caserme dismesse “Capozzi” e “Milano”, di proprietà dello Stato, con la quale convenzione il Ministero della Giustizia ha affidato all'Agenzia le funzioni di stazione appaltante, assumendo l'impegno di stanziare le risorse occorrenti per l'intervento e di provvedere direttamente al pagamento.
4. L'art. 4 comma 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55, come successivamente modificato, prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale per la cui realizzazione o completamento si rende necessaria la nomina di Commissari straordinari da disporsi con i medesimi decreti.
5. Con D.P.C.M. del 5 agosto 2021 (di seguito DPCM), ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 10 settembre 2021, notificato con nota del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili il 5 ottobre 2021, l'intervento denominato “Parco della Giustizia di Bari” è stato qualificato quale intervento avente le



caratteristiche di cui all'art. 4 d.l. 32/2019, per la realizzazione del quale, quindi, si è resa necessaria la nomina di un Commissario straordinario.


6. L'allegato 1 del DPCM prescrive che *"il progetto è costituito da 6 lotti funzionali-presso l'area occupata dalle Caserme dismesse Capozzi e Milano di proprietà dello Stato che verranno abbattute con bonifica e infrastrutturazione del territorio"*.

7. L'art. 2 del DPCM nomina l'ing. Antonio Ottavio Ficchi, dirigente dell'Agenzia del demanio e direttore *pro tempore* della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del demanio, Commissario straordinario per l'Opera in questione, per *"l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dell'attività attraverso l'esercizio dei propri poteri nella gestione delle attività di programmazione degli iter autorizzativi, delle progettazioni, delle procedure di affidamento, dell'esecuzione dei lavori e della messa in servizio riferite alla realizzazione dell'opera"* secondo quanto specificato nell'allegato 1 del DPCM.

8. L'art. 2 commi secondo e terzo del DPCM prevede che il Commissario: si avvale per l'espletamento del suo incarico della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del demanio e, ove ritenuto necessario, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; può avvalersi, per il supporto tecnico delle attività connesse alla realizzazione dell'Opera, delle strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'art. 5, comma 1 D.L. 136/2013 (conv. con mod. dalla L. 6/2014) nonché di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'art. 1 comma 2 L. 196/2009, con oneri a carico del quadro economico dell'intervento.

9. L'art. 9 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha introdotto disposizioni specifiche con riferimento al "Parco della Giustizia di Bari" ed alle attività del Commissario straordinario e della stazione appaltante dell'intervento.

10. Con atto prot. 20135 del 16 novembre 2021 il Direttore dell'Agenzia del demanio, dott.ssa Alessandra dal Verme, tenuto conto che al Commissario Straordinario per il Parco della Giustizia di Bari non sono state conferite le funzioni di stazione appaltante, ritenuto opportuno che tali funzioni debbano permanere in capo alla struttura centrale Direzione Servizi al Patrimonio anche per tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori relative a detto intervento, ha conferito delega all'ing. Massimo Babudri, direttore della Direzione Servizi al Patrimonio, di gestire le procedure di affidamento relative ai servizi




attinenti all'architettura e all'ingegneria e all'esecuzione delle opere nonché a predisporre, stipulare e risolvere i relativi contratti e tutti gli atti annessi e conseguenti per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari, secondo disponibilità delle risorse da fornirsi da parte del Ministero della Giustizia.

11. Con nota della stazione appaltante assunta al protocollo commissariale 8 del 3/2/2022, è stata trasmessa la missiva del Ministero della Giustizia *"con cui è stato approvato l'incremento del quadro economico"* con il cronoprogramma aggiornato sullo schema PNRR e quello di dettaglio.

12. Il 7 febbraio 2022 la stazione appaltante ha, quindi, pubblicato il concorso di progettazione in unico grado per l'acquisizione di progetto con livello di approfondimento pari al progetto di fattibilità tecnica ed economica.


CONSIDERATO CHE

- è intendimento del Commissario straordinario, della Stazione appaltante e della Prefettura di Bari cercare di rafforzare la prevenzione di ogni tentativo di infiltrazione criminale e la tutela della legalità in genere attraverso la stipula di un Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale;
- i lavori ricadono nel territorio del Comune di Bari, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della Provincia di Bari;
- è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito "Protocollo") assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'Opera sopra richiamata, comprese le procedure ablativo, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- l'Anac e l'Agenzia del demanio in data 28 gennaio 2022 hanno sottoscritto un Protocollo di intesa finalizzato ad instaurare e disciplinare una collaborazione istituzionale per garantire, tra l'altro, il miglioramento dell'efficacia complessiva delle misure a tutela della legalità e di prevenzione e di contrasto della corruzione nel settore degli appalti pubblici;
- ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nell'esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. è esteso a tutti i soggetti




appartenenti alla "filiera delle imprese" come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
- l'intento della normativa di prevenzione antimafia del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è di contrastare, sin dal primo momento procedurale della realizzazione dell'infrastruttura prioritaria, l'azione eventuale delle mafie e l'influenza negativa sull'ordine pubblico, sulla percezione della sicurezza e sul quadro istituzionale del territorio interessato dall'opera pubblica, sostenendo in alcuni casi la trasparenza amministrativa e l'autorevolezza della Stazione Appaltante;
- gli accordi di legalità che il Prefetto sottoscrive con la Stazione appaltante e l'aggiudicatario dell'Opera accompagnano la realizzazione delle infrastrutture con una serie di percorsi virtuosi e di cautele condivise tra gli stessi sottoscrittori degli accordi e, in caso di gravi inadempienze, le prescrizioni pattizie prevedono sanzioni che arrivano all'allontanamento del soggetto infedele, alla risoluzione espressa del contratto; ipotesi disciplinata dall'articolo 1456 del codice civile, a norma del quale il soggetto pubblico risolve il contratto con l'operatore compromesso;
- l'informazione antimafia del Prefetto, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011, rimane lo strumento diretto al disvelamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa in modo da escludere le imprese gravate da tale sospetto. Tale accertamento, a prescindere dall'importo economico dei contratti da sottoscrivere, è oramai riconosciuto all'interno del perimetro delle infrastrutture prioritarie quale strumento più avanzato della soglia di difesa dal pericolo di inquinamento mafioso. A ciò si aggiungono le notizie contenute nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del decreto legge n. 189/2016, e gli elenchi costituiti presso le Prefetture, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della legge n. 190/2012;
- con nota prot. n. 34 del 14/04/2022 il Commissario Straordinario per il Parco della Giustizia di Bari ha aderito al Protocollo di Vigilanza collaborativa, stipulato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con Anac, in relazione alle opere commissariate, ai sensi dell'Art. 4 del medesimo Protocollo.
- dall'attuazione del presente Protocollo che "le Parti" si sono determinate a stipulare non possono derivare nuovi oneri a carico dello Stato;




VISTI


- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente il "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" ed in particolare:
 - l'art. 83-bis
 - l'art. 84 recante le definizioni in materia di documentazione antimafia;
 - l'art. 91, comma 7 che dispone l'acquisizione obbligatoria della documentazione antimafia, indipendentemente dal valore, per determinate attività a rischio di infiltrazione mafiosa da individuarsi con regolamento, che non risulta emanato;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"; ed in particolare l'art. 1, comma 52 e 52-bis, nonché il comma 53 che elenca le attività c.d. *sensibili* di infiltrazione mafiosa;
- il D.Lgs. 13/10/2014, n. 153 recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 ed in particolare l'art. 32 recante "*Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione*";



- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;
- il decreto-legge 16.07.2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, ove all'art. 3 si prevede, al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, il rilascio della documentazione antimafia, in via d'urgenza, sino al 30.06.2023, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo inoltre che con successivo decreto del Ministero dell'Interno possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione per le Prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia e ai connessi adempimenti;
- l'art. 3, comma 2, del citato decreto Legge - *come riformulato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108* - prescrive fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, che si proceda mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni;



- l'art. 3 comma 7 del medesimo Decreto Legge che ha introdotto al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'art. 83-*bis*, che dispone quanto segue:
 - 1. Il Ministero dell'Interno può sottoscrivere protocolli o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
 - 2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.
 - 3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*";
- il D.P.C.M. del 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M. del 24 novembre 2016 recante: "*modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52 della legge del 6 novembre 2012 n. 120*";
- il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 di adozione del Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della



Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- le “Prime linee guida antimafia” di cui all’art. 30, comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, approvate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica il 1° dicembre 2016;
- le “Seconde linee guida antimafia”, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministro dell’Interno il 27 gennaio 2015, per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, previste dall’art. 32, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 144;
- le “Terze linee guida” antimafia di cui al citato art. 30, comma 3 del d.l. 189/2016, approvate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica il 21 marzo 2018;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 002595954 del 23 Marzo 2016 in materia di “white list” e “Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia”;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 0002690 del 15 gennaio 2021 in materia di “*Protocolli di legalità tipo riferiti alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari e alle altre opere assimilate secondo le modalità previste dall’art. 6 del decreto interministeriale 21 marzo 2017*”;


ACQUISITO il nulla osta del Ministero dell'Interno di cui alla nota prot.0052503 del 5 agosto 2022;

Tutto ciò premesso, che è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, le Parti convergono quanto segue.


Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Protocollo si intende per:

1. Protocollo: il presente Protocollo di legalità;
2. Prefettura: l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Bari;
3. Commissario straordinario: il commissario nominato per il Parco della Giustizia di Bari;



4. Stazione appaltante: l'Agenzia del demanio e, in particolare, la Direzione centrale della stessa meglio specificata in premessa;
5. Opera: i lavori di demolizione dei manufatti esistenti, di bonifica delle aree, di infrastrutturazione del territorio, di costruzione degli edifici, con ogni intervento connesso, per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari;
6. Interferenza: manufatto, o insieme di manufatti, insistente sullo stesso piano di sedime dell'opera per il quale si impone un intervento di modifica o rimozione anche parziale, o altra opera d'ingegno funzionale alla corretta realizzazione dell'opera.
7. Affidatario: ogni soggetto che ha stipulato un contratto con la stazione appaltante;
8. Gestore dell'interferenza: Soggetto qualificato, diverso dall'affidatario, che sulla base di apposita convenzione stipulata con la Stazione appaltante o un affidatario, se formalmente autorizzato dalla stazione appaltante, provvede in proprio o con affidamento a subcontraente alla risoluzione della interferenza operando nell'ambito dello stesso CUP dell'opera. Il Gestore dell'interferenza costituisce autonomo ramo nella "filiera delle imprese" dell'affidatario, di cui è parte integrante, restando comunque vincolato agli impegni e agli obblighi di cui al presente Protocollo ad esso relativi;
9. Codice Antimafia: il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.;
10. Contratto di affidamento: ogni contratto, con i correlativi atti integrativi ed aggiuntivi, stipulato tra stazione appaltante ed affidatari con riferimento alla progettazione ed esecuzione dell'Opera, nonché ogni ulteriore eventuale appalto pubblico di lavori, servizi e forniture inerente l'Opera;
11. Gruppo interforze: Organismo costituito ai sensi del D.M. 21.03.2017, presso la Prefettura-UTG competente.
12. Subcontraente: l'avente causa dell'affidatario con cui quest'ultimo stipula un subappalto o subcontratto relativo o, comunque, connesso alla realizzazione dell'opera;
13. Subcontratto: il subappalto e qualsiasi altro contratto, stipulato dall'affidatario o dal subcontraente relativo e, comunque, connesso alla progettazione o alla realizzazione dell'Opera, inclusi quelli con operatori economici che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'Opera.




Articolo 2 - Verifiche antimafia

1. Il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del codice antimafia, è esteso a tutti gli operatori economici impegnati nell'Opera, a prescindere dal valore del contratto, subcontratto o subappalto.
2. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiali di consumo di pronto reperimento nel limite di euro cinquantamila virgola zero zero (€ 50.000,00) complessivi a trimestre per operatore economico.
3. Ai sensi dell'art. 83-*bis* del codice antimafia, nonché dell'art. 1 commi 52 e ss. L. 6/11/2012 n. 190, l'iscrizione negli elenchi di cui al medesimo art. 1 comma 52 e ss. L. 190/2012 e di cui all'art. 30 d.l. 17/10/2016 n. 189 (conv. con mod. con l. 15/12/2016 n. 229) equivale al rilascio dell'informazione antimafia e la stessa si acquisisce con la consultazione di detti elenchi.
4. La Stazione appaltante comunicherà alla Prefettura gli estremi identificativi degli operatori economici per i quali la documentazione antimafia è stata acquisita con la consultazione dei suddetti elenchi.
5. Tutti i contratti ed i subcontratti dovranno contenere una clausola di recesso in virtù della quale la Stazione appaltante e l'affidatario recedono immediatamente nel caso in cui le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula diano esito di interdizione.
6. La Stazione appaltante si impegna ad inserire, altresì, nei contratti dalla medesima stipulati una clausola risolutiva espressa nel caso in cui l'Affidatario non proceda al recesso di cui al comma precedente nel subcontratto dal medesimo stipulato.

Articolo 3 – Tavolo di monitoraggio congiunto

1. Presso la Prefettura sarà istituito, successivamente alla stipula del presente Protocollo, un tavolo allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva o di specifiche problematiche di rilievo.
2. Al tavolo di controllo parteciperanno le Parti del Protocollo e gli ulteriori soggetti che il Prefetto riterrà di individuare.



Art. 4 – Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia; adesione operatori al Protocollo ed impegni di legalità

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione dell'Opera la Stazione appaltante si impegna:

- a) ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per adesione dagli operatori economici impegnati nell'Opera, affidatari e subcontraenti;
- b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina volta a promuovere la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione, anche in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese e alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- c) ad inserire nei contratti, nonché a verificarne l'inserimento nei subcontratti in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula (ove prevista), i seguenti impegni per la violazione dei quali dovrà essere prevista clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.:


- clausola n. 1

"Il sottoscritto operatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali, a titolo esemplificativo, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'operatore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.

- clausola n. 2


"Il sottoscritto operatore si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Prefettura, Commissario straordinario e Stazione appaltante in data _____, dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio e le conseguenze per il caso di violazione di obblighi e impegni ivi previsti".

2. Tutti gli operatori impegnati nell'Opera si impegnano ad assumere ogni misura organizzativa opportuna, anche a mezzo ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione, condizionamento di natura criminale, in qualunque forma posti in essere.



Articolo 5 – Costituzione banca dati e Conferimento dati

1. Al fine dell'attuazione del presente Protocollo è costituita una banca-dati informatica nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e nella realizzazione dell'Opera.
2. La banca-dati deve garantire:
 - a. il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e alla realizzazione dell'Opera;
 - b. la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), prevedendo la presenza, l'implementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabiliti, di tutti i dati previsti nell'allegato 2 della delibera CIPE 15/2015 e ss.mm.ii., assunta ai sensi dell'art. 36 del decreto legge n. 90/2014;
 - c. la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
 - d. la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
 - e. il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
 - f. il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. La Stazione appaltante è responsabile della costituzione, dell'implementazione e della gestione della banca-dati e garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, la continuità e la coerenza del flusso di dati. Lo stesso soggetto provvede all'acquisizione e al contestuale inserimento dei dati.
4. La Stazione appaltante s'impegna a rendere immediatamente disponibili i dati raccolti nella banca-dati e a garantirne l'accesso al Gruppo interforze, al SASGO, al DIPE e agli altri soggetti istituzionali legittimati alle attività di monitoraggio e verifica: l'accesso avviene attraverso collegamento telematico e le relative utenze saranno abilitate entro 7 giorni dalla comunicazione dei nominativi dei soggetti autorizzati.
5. La Stazione appaltante può delegare l'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati) della banca-dati all'Affidatario, che vi provvede per tutta la durata del contratto nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003. La delega del soggetto aggiudicatore deve essere esplicita e una copia è comunicata alla Prefettura-UTG. In capo alla Stazione appaltante resta in ogni caso la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la



verifica della puntualità dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi e la verifica delle modalità di accesso alla infrastruttura informatica.


6. In presenza di interferenze, limitatamente alla specifica filiera e alle attività necessarie alla risoluzione delle interferenze, anche se svolte *in house*, il gestore dell'interferenza è responsabile della raccolta, della verifica, della correttezza, della qualità e della congruità dei dati e provvede all'invio degli stessi al Stazione appaltante, anche per il tramite dell'affidatario se delegato, per il conseguente inserimento in banca dati, ovvero all'inserimento diretto se convenuto dalle Parti, copia dell'accordo è comunicata preventivamente alla Prefettura; detto onere si estende a tutto il periodo di risoluzione dell'interferenza.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:

- a. "Anagrafe degli esecutori", di cui al presente articolo;
- b. "Settimanale di cantiere o sub-cantiere", di cui al successivo articolo 6.

8. L'"Anagrafe degli esecutori", oltre ai contenuti di cui al successivo articolo 6, commi 3, 7 e 9, riporta i seguenti dati:

- a. anagrafica dell'impresa o dell'operatore economico;
- b. indicazione analitica di tutti i dati di cui all'articolo 85 del Codice antimafia;
- c. tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;
- d. importo del contratto al momento dell'affidamento, anche per le finalità indicate nell'articolo 10;
- e. luogo di esecuzione della prestazione;
- f. data iniziale e data finale prevista del contratto;
- g. annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto e all'applicazione della relativa penale;
- h. coordinate bancarie dei "conti dedicati" o del "conto dedicato" all'Opera;
- i. gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE N.15/2015 e ss.mm.ii.;
- j. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- k. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale dell'operatore economico;



9. L'obbligo di trasmissione dei dati descritti al precedente comma, ad eccezione della lettera j) e k), è posto in capo al soggetto dante causa del contratto, ivi compresi l'Affidatario e il gestore dell'interferenza, che deve provvedervi prima di procedere alla stipula definitiva dei subcontratti, ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla lettera g), l'obbligo di comunicazione permane in capo al soggetto dante causa, che vi provvede entro 2 giorni lavorativi dall'evento.


10. L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alla lettera j) e k) del comma 8, sussiste per tutte le imprese annoverate nella filiera, ivi inclusi l'Affidatario e il gestore dell'interferenza. La comunicazione dell'intervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dati al soggetto aggiudicatore deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine tassativo di 30 giorni dalla modifica.

11. Nel caso di subcontraenti la comunicazione può avvenire anche per il tramite dell'Affidatario e del gestore dell'interferenza, fermo restando il rispetto del termine prescritto.

12. Per le finalità di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, Stazione appaltante, ciascun affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza nominano uno o più referenti responsabili della raccolta e dell'immissione dei dati nella banca-dati. I nominativi sono trasmessi per conoscenza alla Prefettura-UTG di competenza, al DIPE e al SASGO.

13. La violazione degli obblighi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, nonché il mancato rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente:

- a. in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
- b. in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto;
- c. in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.



14. Gli operatori economici impegnati nell'Opera garantiscono il costante aggiornamento di ogni informazione e dato rilevante ai fini del presente Protocollo verso il commissario straordinario, la Stazione appaltante e la Prefettura.


Articolo 6 – Settimanale di cantiere

1. Al fine di massimizzare gli obiettivi più generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sull'impiego di manodopera, il Stazione appaltante, anche in collaborazione con l'Affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, predispone un *"Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere"*. L'attuazione e la gestione del Piano sono di competenza dell'affidatario e del gestore dell'interferenza ciascuno per propria competenza, sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore e il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze. Ai fini del presente Protocollo, l'Affidatario e il gestore dell'interferenza predispongono il *"Settimanale del cantiere"*, reso disponibile anche attraverso la banca-dati di cui al precedente articolo 5, quale strumento operativo con cui dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.

2. L'Affidatario e il gestore dell'interferenza, ciascuno per quanto di competenza, individuano al proprio interno un *"referente di cantiere"*, formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del *"Piano"*, nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del *"Settimanale del cantiere"*. I nominativi sono trasmessi alla Prefettura. Il referente di cantiere può, altresì, svolgere i compiti di cui al comma 12 dell'articolo 5.

3. Il *"Settimanale del cantiere"* dovrà essere redatto secondo il modello approvato dal CCASIIP e dovrà essere reso disponibile nella sezione dedicata della banca-dati entro le ore 18:00 del venerdì precedente alla settimana di riferimento. A tal fine esso dovrà contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:

- a) all'opera da realizzare, con l'indicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle attività previste, di tutti gli operatori economici, inclusi i titolari delle *"partite IVA senza dipendenti"*, che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che vi avranno accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;
- b) al referente di cantiere, a cui spetta l'obbligo di acquisire e inserire nella sezione dedicata della banca-dati tutte le informazioni inerenti alle attività e agli accessi previsti per la settimana entrante, nonché l'obbligo di comunicare e di



inserire senza alcun ritardo ogni eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati;

c) all'Affidatario e al gestore dell'interferenza, a cui spetta l'obbligo, per il tramite del referente di cantiere o di altro responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire, ciascuno per la propria competenza, il corretto svolgimento dei lavori con l'impiego del personale, delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari segnalati.

4. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, ivi compresi l'Affidatario e il gestore dell'interferenza, devono comunicare al "referente" le informazioni necessarie alla compilazione del "settimanale" nelle forme e nei tempi di cui al precedente comma.

5. Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 3, ogni operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovrà inoltre comunicare al referente di cantiere:

a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;


b) i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;

c) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante:

a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del corrispondente contratto e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;

b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00) e con la formale diffida all'Affidatario o al



PREFETTURA DI BARI
Ufficio Territoriale del Governo

Subcontraente, a futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;

c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

7. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura per:


- a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- b) confrontare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.

8. Per le finalità di cui al comma precedente, il Gruppo Interforze, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge, potrà:

- a) calendarizzare incontri periodici tra il Referente di cantiere e il coordinatore del Gruppo Interforze;
- b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore, d'intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'Affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.

9. Per le finalità di cui al presente articolo e gli utilizzi di cui al comma 8, l'Affidatario e il gestore della interferenza verificano, per il tramite del proprio referente di cantiere, che:

- a) il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
- b) la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136/2010.




PREFETTURA DI BARI
Ufficio Territoriale del Governo

10. In caso di violazione delle prescrizioni di cui dalle lettere a) e b) del precedente comma, accertate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, l'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione è sanzionata:
- a) in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);
 - b) in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
 - c) in sede di terzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale diffida;
 - d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto. Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della filiera aventi causa, in linea diretta e indiretta.
11. Violazioni multiple riscontrate durante medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse si commina un'unica penale individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b), c) e d) del precedente comma. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al precedente comma non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dal soggetto aggiudicatore nella documentazione contrattuale.


Articolo 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Nell'ottica della prevenzione e di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, , forniture e servizi, il Commissario straordinario e gli operatori economici impegnati nell'Opera si impegnano a rispettare le disposizioni normative di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "*Piano straordinario contra le Mafie*" come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, richiamato dall'art. 91 comma 6 del Codice Antimafia.



Art. 8 - Applicazione delle sanzioni

1. Le penali previste dal Protocollo sono determinate e applicate dalla Stazione appaltante direttamente nei confronti dell'Affidatario e del gestore dell'interferenza, se presente, ovvero per il loro tramite qualora rivolte a subcontraenti. In tutti i casi la Stazione appaltante ne dà comunicazione alla Prefettura.
2. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa responsabile della violazione, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'Opera).
3. Il soggetto che, all'interno della filiera, deve applicare la penale dà comunicazione dell'esito alla Prefettura, alla Stazione appaltante e al proprio dante causa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione della Stazione appaltante e da questi accantonati nel quadro economico dell'intervento. La Stazione appaltante potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime penali ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell'Opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Prefettura, sentito il CCASIIP. L'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Sono fatte salve le sanzioni per gli inadempimenti relativi al monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del D.L. 90/2014, soggette ad altra disciplina.
6. La risoluzione dei contratti e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, assunti in applicazione del regime sanzionatorio del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico della Stazione appaltante e, ove ne ricorra il caso, dell'Affidatario, del gestore dell'interferenza o dei subcontraenti per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.
7. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore dell'Affidatario ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.



Articolo 9 – Procedure di esproprio

1. Ai fini di verificare eventuali ingerenze criminali e per la migliore trasparenza delle procedure ablativo che dovessero risultare necessarie per la realizzazione dell'Opera, la stazione appaltante s'impegna:

- a fornire alla Prefettura, il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche, previa acquisizione dall'autorità espropriante;
- a indicare alla Prefettura i criteri di massima cui il soggetto competente intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri.


2. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.

3. Ferme restando le verifiche previste dal precedente paragrafo, la Prefettura, anche sulla base delle buone prassi in materia, potrà avvalersi, quale organo di consulenza ai fini estimativi, della collaborazione dei competenti uffici pubblici, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell'indennizzo.

Art. 10 – Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza dei flussi di manodopera

1. Nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le Parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria, e a tal fine si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Prefettura un apposito "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", di cui fanno parte un funzionario della locale Direzione Territoriale del Lavoro e i rappresentanti della Stazione appaltante e delle Organizzazioni Sindacali degli edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del Protocollo.




3. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è presieduto dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.
4. Al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il Tavolo potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti le criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.
5. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee guida del CCASGO e del CCASIO, il Tavolo viene informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e all'utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, come richiesto dall'art. 5.
7. Per le finalità di cui sopra il "Referente di cantiere" deve trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasce uno stralcio del "settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e in nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.
8. L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui all'art. 6 comma 6.

Articolo 11 – Durata del Protocollo

Il Protocollo è valido ed efficace fino al collaudo finale dell'Opera o alla sua accettazione qualora avvenga successivamente al collaudo.

Articolo 12 – Riferimenti e rinvii normativi

I riferimenti e i rinvii normativi contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi modificati e/o sostituiti, qualora le disposizioni relative risultino aggiornate e/o superate da disposizioni sopravvenute, che diventeranno, quindi, il nuovo riferimento per la concreta ed effettiva applicazione del Protocollo stesso.

	<p>Commissario Straordinario Parco della Giustizia di Bari Art.4 del d.l. 32/2019 e art. 9 d.l. 121/2021 d.P.C.M. 5 Agosto 2021</p> <p>Dr. Ing. Antonio Ottavio Ficchi cs.parcogiustizia-ba@agenziademanio.it Pec: cs.parcogiustizia_ba@pce.agenziademanio.it</p>
---	--

 **MINISTERO
DELL'INTERNO**

PREFETTURA DI BARI
Ufficio Territoriale del Governo



Il Prefetto di Bari
 Antonia Bellomo

Il Commissario Straordinario per il Parco della Giustizia di Bari
 Antonio Ottavio Ficchi

Il Direttore della Direzione Centrale Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del Demanio
 Babudri

Per Adesione
 L'Affidatario /Il subcontraente